SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2004.

05A06669

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2005.

Differimento del termine, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «tonnage tax».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto, in particolare, l'art. 155, comma 1, del predetto testo unico, il quale, in materia di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, prevede che l'efficacia dell'opzione per la cosiddetta «tonnage tax», esercitata dai soggetti di cui al medesimo art. 155, è subordinata al verificarsi della condizione che l'opzione sia comunicata all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale le norme di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano ai periodi d'imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;

Considerato che con decisione C(2004)3937fin del 20 ottobre 2004 la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune il regime di determinazione dell'imponibile previsto agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 161 del testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del regime di determinazione forfetaria della base imponibile per alcune imprese marittime;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;

Considerata l'esigenza di riconoscere ai contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di tonnage tax, un più ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di determinazione forfetaria della base imponibile di alcune imprese marittime, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'opzione di cui all'art. 155 del medesimo testo unico, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A06741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 luglio 2005.

Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata la necessità e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;

Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;

Ordina:

Art. 1.

1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro: STORACE

05A06743

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Le Ralle a r.l.», in Capannori, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Le Ralle a r.l.», con sede in Capannori (Lucca) (codice fiscale 01834750463) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943, domiciliato in Bagno a Ripoli (Firenze), località Antella, via Ubaldino Peruzzi n. 142, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06707

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Prima casa sul fiume - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 377/2005 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Prima casa sul fiume - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, (codice fiscale 05171680589), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Angela Vecchione, nata a Napoli il 19 settembre 1972, domiciliata in Roma, via Brunate n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06703

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 2 dell'8 aprile 2004 con quale il sig. Milani Fabrizio veniva nominato membro effettivo dell Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (CISL);

Vista la lettera del 6 giugno 2005 con la quale il sig. Milani Fabrizio rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 16 giugno 2005 con la quale la CISL di Grosseto comunica il nominativo del sig. Carruale Fabio quale rappresentante dei lavoratori dipendenti (CISL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carruale Fabio viene nominato membro effettivo del Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti CISL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 20 giugno 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A06667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003,

12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 25 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 26 aprile 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06574

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 22 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004 e 15 febbraio 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06575

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 4 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 22 marzo 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06704

DECRETO 21 giugno 2005.

Designazione della «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Marche», riferita all'olio extravergine di oliva protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 16 agosto 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state

trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi la «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, è designata quale Autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 16 agosto 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non può modificare il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 16 agosto 2004.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Marche» rilasciate agli utilizzatori. Le moda-

lità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.

Art. 8.

La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Marche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06705

DECRETO 21 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano società cooperativa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale il «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano Soc. Coop. a r.l.», ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), via Crevada n. 69, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano Società Cooperativa», ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), via Crevada n. 69, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitari o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 all.13G.U. L 272 del 03/10/90
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 all.14G.U. L 272 del 03/10/90
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 all.22G.U. L 272 del 03/10/90
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 G.U. L 272 del 03/10/90 Allegato 37 par. 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 all.25G.U. L 272 del 03/10/90
Calcolo della sovrapressione (ottenuto da rapporto fra anidride carbonica, titolo alcolometrico volumico e zuccheri)	Reg. CEE 2676/90 G.U. L 272 del 03/10/90 Allegato 37 par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 all.9G.U. L 272 del 03/10/90
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 all.11G.U. L 272 del 03/10/90
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 all.4 G.U. L 272 del 03/10/90
Massa volumica	Reg. CEE 2676/90 all. 1 G.U. L 272 del 03/10/90
pH	Reg. CEE 2676/90 all.24G.U. L 272 del 03/10/90
Solfati	Reg. CEE 2676/90 all.12G.U. L 272 del 03/10/90
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/90 all.37 (metodo usuale) G.U. L 272 del 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 all. 3 G.U. L 272 del 03/10/90
Zuccheri	Reg. CEE 2676/90 all. 5 G.U. L 272 del 03/10/90

05A06706

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE CALABRIA

DECRETO 16 giugno 2005.

Ripristino della validità del decreto concernente l'utilizzazione dell'acqua minerale «Futura», prodotta dalla società Idro Mineral Beverage S.r.l., nello stabilimento di Feroleto Antico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il Servizio competente per l'istruttoria ha accertato che il Ministero della salute con decreto del 13 maggio 2005 ha ripristinato la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Futura» prodotta nello stabilimento ricadente nel comune di Feroleto Antico in quanto la società produttrice «Idro Mineral Beverage S.r.l.», ha provveduto a trasmettere al Ministero della salute la certificazione richiesta;

Considerato che con decreto D.S. n. 938 del 2 febbraio 2005 è stata sospesa la validità del decreto relativo all'utilizzazione dell'acqua minerale di cui sopra, rilasciato dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di ripristinare la validità del decreto relativo all'utilizzazione dell'acqua minerale di cui in premessa;

Vista la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

Visto il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 359;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19\2001, che attesta la regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato, di:

ripristinare la validità del decreto rilasciato dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 105\1992 e s.m.i., per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale «Futura» prodotta dalla società Idro Mineral Beverage Srl nello stabilimento di Feroleto Antico;

dare mandato al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria n. 6 di Lamezia Terme, per l'esecuzione del presente decreto;

notificare il presente decreto ai Comandi dei Carabinieri per la Sanità - NAS - di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i provvedimenti di competenza;

dare, altresì, atto che il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 giugno 2005

Il dirigente: BRANCATI

05A06731

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 6 luglio 2005.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Trento.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 15298 del 4 luglio 2005 della direzione regionale per il Trentino-Alto Adige relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Trento;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Trento

A far data dal 14 luglio 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Trento, dipendente dalla direzione regionale per il Trentino Alto Adige.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Roncafort.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'Ufficio tecnico di finanza di Trento;

la Circoscrizione doganale di Trento;

la sezione doganale di Trento-Roncafort.

L'ufficio delle dogane di Trento che comprende la sezione operativa territoriale di Roncafort ha competenza territoriale sulla provincia di Trento.

L'ufficio delle dogane di Trento assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Trento e, relativamente alla provincia di Trento, del soppresso Ufficio tecnico di Finanza di Trento.

La sezione operativa territoriale di Roncafort assume le competenze della soppressa sezione doganale di Trento-Roncafort.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Trento vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa Circoscrizione doganale di Trento e, relativamente alla provincia di Trento, del soppresso Ufficio tecnico di Finanza di Trento.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Trento è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Trento assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue

dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

05A06841

DETERMINAZIONE 6 luglio 2005.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bolzano.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 15299 del 4 luglio 2005 della direzione regionale per il Trentino-Alto Adige relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Bolzano;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

A D O T T A
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bolzano

A far data dal 14 luglio 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Bolzano, dipendente dalla direzione regionale per il Trentino-Alto Adige.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Aeroporto San Giacomo;
Bressanone;
Brunico;
Campo di Trens;
Magazzini generali di Bolzano;
Merano;
Resia;
Tubre.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Bolzano;
la circoscrizione doganale di Fortezza;
la dogana di S. Candido;
la dogana di Merano;
la dogana di Resia;
la dogana di Tubre;
la dogana di Brennero
la sezione doganale di Aeroporto S. Giacomo;
la sezione doganale di Campo di Trens;
la sezione doganale Magazzini generali di Bolzano.

L'Ufficio delle dogane di Bolzano che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Bolzano.

L'Ufficio delle dogane di Bolzano assume le competenze delle soppresse Circoscrizioni doganali di Bolzano e di Fortezza e, relativamente alla provincia di Bolzano, del soppresso ufficio tecnico di Finanza di Trento.

La sezione operativa territoriale di Bressanone, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, ha competenza territoriale sull'omonimo comune e sui comuni di Chiusa, Barbiano, Fortezza, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ortisei, Ponte Gardena, Rio Pusteria, Rodengo, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Vandoies, Varna, Velturno e Villandro.

La sezione operativa territoriale di Brunico assume, in materia doganale e delle accise, le competenze della soppressa dogana di S. Candido.

Le restanti sezioni operative territoriali di cui al comma 2 assumono, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze delle omonime soppresse dogane e sezioni doganali di cui al comma 3.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Bolzano vengono attribuite le specifiche competenze dei Direttori

delle soppresse Circoscrizioni doganali di Bolzano e di Fortezza e, relativamente alla provincia di Bolzano, del direttore del soppresso ufficio tecnico di Finanza di Trento.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Bolzano è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Bolzano assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

05A06842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9651-XV.J(3337) del 1° giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Petardino Nasti» è riconosciuto, su istanza del sig. Nasti Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Napoli - loc. Vallone dei Gerolomini, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. I manufatti denominati: «Stoppino Nasti Nudo» e «Stoppino Nasti con passafuoco» sono riconosciuti, su istanza del medesimo sig. Nasti Vincenzo, e classsificati nella IV categoria del citato allegato «A».

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1681-XV.J(3926) del 1° giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

ZIG 100 di colore rosso (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore blu (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore verde (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore bianco tremolante (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore giallo tremolante (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore viola (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore arancio (peso netto g 480);

ZIG 100 di colore oro (peso netto g 480);

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18637-XV.J(3783) del 1° giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Squalo (peso netto g 39);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 bianco tremolante (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 granella (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 rosso (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 blu (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 verde (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 oro (sfera nera) (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 viola (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 tremolante giallo (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampetti 65 vulcano (peso netto g 147);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 bianco tremolante (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 granella (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 rosso (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 blu (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 verde (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 oro (sfera nera) (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 viola (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 tremolante giallo (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle e lampi 65 vulcano (peso netto g 163);

Sbruffo Padre Pio stelle bianco tremolante (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 granella (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 rosso (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 blu (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 verde (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 oro (sfera nera) (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 viola (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 tremolante giallo (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio stelle 65 vulcano (peso netto g 164);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 bianco tremolante (peso netto g 154);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 granella (peso netto g 154);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 rosso (peso netto g 154);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 blu (peso netto g 154);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 verde (peso netto g 154);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 oro (sfera nera) (peso netto g 154);

Sbruffo Padre Pio speciale 65 viola (peso netto g 154);
Sbruffo Padre Pio speciale 65 tremolante giallo (peso netto g 154);
Sbruffo Padre Pio speciale 65 vulcano (peso netto g 154);
Cilindro Fabiola 80 bianco tremolante (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 granella (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 rosso (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 blu (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 verde (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 oro (sfera nera) (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 viola (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 tremolante giallo (peso netto g 390);
Cilindro Fabiola 80 vulcano (peso netto g 390);
Sequenza Sanseverese colorata (peso netto g 608);
Sfera Eleonora 250 bianco tremolante (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 granella (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 rosso (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 blu (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 verde (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 oro (sfera nera) (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 viola (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 tremolante giallo (peso netto g 4516);
Sfera Eleonora 250 vulcano (peso netto g 4516);
Cilindro Corto 80 bianco tremolante (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 granella (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 rosso (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 blu (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 verde (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 oro (sfera nera) (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 viola (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 tremolante giallo (peso netto g 298);
Cilindro Corto 80 vulcano (peso netto g 298);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 bianco tremolante (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 granella (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 rosso (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 blu (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 verde (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 oro (sfera nera) (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 viola (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 tremolante giallo (peso netto g 986);
Cilindro Imbrogliata di colpi 130 vulcano (peso netto g 986);
Sfera Lidia 300 bianco tremolante (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 granella (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 rosso (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 blu (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 verde (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 oro (sfera nera) (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 viola (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 tremolante giallo (peso netto g 6310);
Sfera Lidia 300 vulcano (peso netto g 6310);
Sfera Margherita 210 bianco tremolante (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 granella (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 rosso (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 blu (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 verde (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 oro (sfera nera) (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 viola (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 tremolante giallo (peso netto g 2342);
Sfera Margherita 210 vulcano (peso netto g 2342);
Cilindro Stucco 80 bianco tremolante (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 granella (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 rosso (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 blu (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 verde (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 oro (sfera nera) (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 viola (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 tremolante giallo (peso netto g 281);
Cilindro Stucco 80 vulcano (peso netto g 281);
Sfera Ida 185 bianco tremolante (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 granella (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 rosso (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 blu (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 verde (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 oro (sfera nera) (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 viola (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 tremolante giallo (peso netto g 1468);
Sfera Ida 185 vulcano (peso netto g 1468);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Cipriani Luigi, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in San Severo (Foggia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.27921-XV.J(3240) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Girandola Vaini» è riconosciuto, su istanza del sig. Vaini Ernesto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (Chieti) - loc. Contrada Recastro, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Il manufatto denominato «Cordamiccia Vaini CV55» è riconosciuto, su istanza del medesimo sig. Vaini Ernesto, e classificato nella V categoria - gruppo «B» del citato allegato «A».

05A06708 - 05A06709 - 05A06710 - 05A06711

Attribuzione del numero ONU ad un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3100-XV.J(3471) del 1º giugno 2005, a parziale emendamento del decreto n. 559/B.28944-XV.J(3471) del 12 aprile 2002, al manufatto esplosivo denominato «Spoletta FMU 139 B/B - P/N V38186.00» è assegnato il numero ONU 0409, 1.2D.

05A06712

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Etrex»

Decreto n. 45 del 16 giugno 2005

Medicinale per uso veterinario ETREX.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Correggio, 19, codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: la società Grunenthal Gmbh Stolberg Germania (fiale) e la società Farmaceutici Formenti S.p.a. Origgio (Varese) (compresse solubili); controlli e rilascio lotti la società Grunenthal Gmbh Stolberg Germania;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 fiale da 50 mg/1 ml - A.I.C. n. 103703017;
30 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103703029;
100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103703031.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio acetato, acqua per preparazione iniettabili.

Composizione: una compressa solubile contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, sodio saccarinato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, agenti aromatizzanti;

Specie di destinazione: cani;

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo (es. stati dolorosi indotti da interventi diagnostici e chirurgici);

Validità:

soluzione iniettabile 60 mesi;

compresse solubili 36 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. Appartenente alla tabella V decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Altadol»

Decreto n. 46 del 16 giugno 2005

Medicinale per uso veterinario ALTADOL.

Titolare A.I.C.: A.F.I. - Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede legale e fiscale in Sumirago (VA), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale n. 00718850159.

Produttore: la società Grunenthal GmbH Stolberg Germania e dalla società Farmaceutici Formenti S.p.a. Origgio (VA); controlli e rilascio lotti la società Grunenthal GmbH Stolberg - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 fiale da 50 mg/l ml - A.I.C. n. 103703017;

30 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103703029;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103703031.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio acetato, acqua per preparazione iniettabili.

Composizione: una compressa solubile contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, sodio saccarinato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, agenti aromatizzanti.

Specie di destinazione: cani;

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo (es. stati dolorosi indotti da interventi diagnostici e chirurgici);

Validità:

soluzione iniettabile 60 mesi;

compresse solubili 36 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. Appartenente alla tabella V decreto del Presidente della Repubblica 309/90.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06715

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfacloropirazina 12,5% Novartis Animal Health».

Decreto n. 47 del 20 giugno 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACLOROPIRAZINA 12,5% NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.a. (ex integratore medicato ESBETRIN).

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Origgio (VA), s.s. n. 233 km 20,5 codice fiscale n. 02384400129.

Produttore: la società Novartis Pharma Stein A.G. sita in Svizzera.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102679014;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102679026;

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102679038;

scatola 10 sacchetti da 50 g - A.I.C. n. 102679040;

scatola 4 sacchett da 250 g - A.I.C. n. 102679053.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfacloropirazina sodica monoidrato 125 g;

eccipienti: saccarosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), tacchini.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) e tacchini: coccidiosi.

Tempo di attesa: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) e tacchini: 21 giorni.

Validità:

60 mesi in confezione integra correttamente conservata;

dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro la giornata;

dopo la ricostituzione 12 ore;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox pasta orale».

Provvedimento n. 140 del 21 giugno 2005

Procedura di mutuo riconoscimento N.FR/V/0129/01-03/II/01.

Specialità medicinale per uso veterinario PULMODOX PASTA ORALE.

Confezioni:

scatola siringa da 5 g cani taglia piccola - A.I.C. numero 103507012;

scatola siringa da 10 g cani taglia media - A.I.C. numero 103507024;

scatola siringa da 20 g cani taglia grande - A.I.C. numero 103507036.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede legale in Carros (Francia) - 1ère Avenue 2065 M - L.I.D.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - confezionamento secondario.

Si autorizza l'aggiunta di gas inerte (azoto) nel confezionamento secondario (sacchetto contenente la siringa). Al sommario delle caratteristiche del prodotto devono essere apportate le seguenti modifiche:

Punto 6.3 - Precauzioni particolari per la conservazione: nessuna precauzione speciale per la conservazione.

Punto 6.4 - Natura e contenuto della confezione: natura dell'imballaggio principale: una siringa in polietilene ad alta densità.

Presentazione del prodotto: scatola con un sacchetto contenente una siringa graduata da 5 g (cani piccola taglia), 10 g (cani taglia media), 20 g (cani taglia grande).

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A06721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor».

Provvedimento n. 141 del 23 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario INTERCEPTOR FLAVOR nelle confezioni:

6 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571015;

6 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571027;

6 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571039;

6 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571041;

8 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571054;

8 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571066;

8 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571078;

8 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571080;

30 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 10257192;

30 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571104;

30 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571116;

30 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571128.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA), Largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo I: sostituzione fornitore eccipiente/reagente a rischio TSE con altro materiale vegetale sintetico.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la sostituzione dell'eccipiente magnesio stearato di origine animale con l'eccipiente magnesio stearato di origine vegetale, prodotto dallo stabilimento Peter Greven Nederland C.V. - Edisonstraat 1 - 5928 PG Venlo - The Netherlands.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36329 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e n. 62/2001 per il periodo dal 10 novembre 2002 al 9 maggio 2003 della Editrice Portoria S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano.

05A06725

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36327 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge 416/1981 e legge 62/2001 per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 31 marzo 2005 della RCS Quotidiani S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Pessano con Bornago (Milano), Roma;

Con decreto n. 36328 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 agosto 2005 della Rotolito Lombarda S.p.a., con sede in Milano, unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), Pioltello (Milano).

05A06726

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36209 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della C.P.C. Compagnia prodotti conservati S.p.a., con sede in Salerno, unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2006;

Con decreto n. 36210 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pagnossin S.p.a., con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36211 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Systel International S.p.a., con sede in Zero Branco (Treviso), unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006;

Con decreto n. 36212 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maxima S.r.l., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006;

Con decreto n. 36213 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cartiera Italiana S.r.l., con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2006;

Con decreto n. 36214 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lineager S.p.a., con sede in Bovisio-Masciago (Milano), unità di Bovisio-Masciago (Milano), per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006;

Con decreto n. 36215 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Donora Elettrodomestici S.p.a., con sede in Monza (Milano), unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36216 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pometon S.p.a., con sede in Martellago (Venezia), unità di Martellago (Venezia) e unità di Mestre (Venezia), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36217 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Grifo cornici di Belloni Mario Societa in accomandita semplice, con sede in Magione (Perugia), unità di Magione (Perugia), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36218 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Orlandi S.p.a., con sede in Milano, unità di Formigliana (Vercelli) per cessazione del reparto detrazione, per il periodo dal 25 febbraio 2005 al 24 febbraio 2006;

Con decreto n. 36219 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SGL Filati S.p.a., con sede in Bergamo, unità di San Giovanni Lupatoto (Verona), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006;

Con decreto n. 36220 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Montello S.p.a., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36221 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Gruppo Cordenons S.p.a., con sede in Milano, unità di Scurelle (Trento), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36222 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Festi & Rasini S.p.a., con sede in Villa d'Ogna (Bergamo), unità di Villa d'Ogna (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Con decreto n. 36223 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Bellco S.r.l., con sede in Milano, unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006;

Con decreto n. 36224 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fabfin S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Massa e Cozzile (Pistoia), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006;

Con decreto n. 36225 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Finproject S.p.a., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Ancarano (Teramo), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36226 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino (Cagliari) per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006;

Con decreto n. 36227 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tevi trafilerle e viterie italiane S.r.l., con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza), unità di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36228 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ferrari e Bellotti S.p.a., con sede in Sant'Olcese (Genova), unità di: Sant'Olcese (Genova), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36229 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mattel S.r.l., con sede in Oleggio Castello (Novara), unità di Oleggio Castello (Novara) per cessazione attività settore operazioni industriali e accessorie alla produzione per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006;

Con decreto n. 36230 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della I.M.S. S.r.l., con sede in Induno Olona (Varese), unità di Morra De Sanctis (Avellino), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006;

Con decreto n. 36231 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ultimo Jeans System S.r.l., con sede in Mongrassano (Cosenza), unità di Mongrassano (Cosenza), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36232 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Annabella club S.r.l., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006;

Con decreto n. 36233 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Foderauto Bruzia S.p.a., con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2006;

Con decreto n. 36234 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Johnson Controls Interiors S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Cicerale (Salerno), Melfi (Potenza), Rocca d'Evandro (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2007;

Con decreto n. 36235 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lawer S.p.a., con sede in Cossato (Biella), unità di Cossato (Biella), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006;

Con decreto n. 36236 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Società Trentina lieviti S.p.a., con sede in Trento unità di Trento, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006;

Con decreto n. 36237 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FDG S.p.a., con sede in Milano, unità di Gozzano (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006;

Con decreto n. 36238 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mattel Manufacturing Europe S.r.l., con sede in Oleggio Castello (Novara), unità di Oleggio Castello (Novara), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006;

Con decreto n. 36239 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Giugar di Salvatore Marra & C. Societa in accomandita semplice, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 15 febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36240 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Le Manifatture S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2007;

Con decreto n. 36241 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tema Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Aulla (Massa), unità di Aulla (Massa), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006;

Con decreto n. 36242 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Orizio Paolo S.p.a., con sede in Rodengo-Saiano (Brescia), unità di Rodengo-Saiano, per il periodo dal 15 marzo 2005 al 14 marzo 2006;

Con decreto n. 36243 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della RT Multimedia S.r.l., con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 23 febbraio 2005 al 22 febbraio 2006;

Con decreto n. 36244 del 9 giugno 2005 sono accertati i requisiti di cui all'art. 23, primo comma, della legge n. 155/1981 della Barberis c/o Oliit S.r.l, con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005;

Con decreto n. 36245 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a., con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Con decreto n. 36246 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diebold Italia S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), unità di Bologna, Ivrea (Torino), Napoli, Roma, San Mauro Torinese (Torino), Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006;

Con decreto n. 36247 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della TRW Automotive Italia S.p.a., con sede in Torino, unità di Livorno, per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Con decreto n. 36248 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sigla - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Forlì (Forlì Cesena), unità di Scandicci (Firenze), Forlì (Forlì Cesena), Napoli, Rimini, Sassari, Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36249 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Poligrafico calcografia e carte valori S.p.a., con sede in Roma, unità di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006;

Con decreto n. 36250 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Europoligrafico S.p.a., con sede in Milano, unità di Cremona, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Con decreto n. 36251 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Zani Serafino S.r.l., con sede in Lumezzane (Brescia), unità di Lumezzane (Brescia), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006;

Con decreto n. 36252 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Runway S.r.l., con sede in Scandiano (Reggio Emilia), unità di Scandiano (Reggio Emilia), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005;

Con decreto n. 36253 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Gruppo Beta S.p.a., con sede in Fiorano modenese (Modena), unità di Fiorano modenese (Modena), Solignano (Parma), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 22 gennaio 2006;

Con decreto n. 36254 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Europlastic S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), Unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006;

Con decreto n. 36255 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Graniti Gallura S.r.l., con sede in Calangianus (Sassari), unità di Arzachena (Sassari), Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36256 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Borregaard Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Madone (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006;

Con decreto n. 36257 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sysdata Italia S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Napoli, Roma, per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006;

Con decreto n. 36258 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Rieter automotive Fimit S.p.a., con sede in Milano, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2007;

Con decreto n. 36259 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Officina meccanica Bertino Ivrea S.r.l., con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 15 marzo 2005 al 14 settembre 2005;

Con decreto n. 36260 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Circeo Filati S.r.l., con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 25 marzo 2005 al 24 settembre 2005;

Con decreto n. 36261 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bariberis c/o CMS S.r.l., con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2005;

Con decreto n. 36262 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat GM Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 30 ottobre 2004;

Con decreto n. 36263 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 25 ottobre 2004 all'8 gennaio 2005;

Con decreto n. 36264 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 9 luglio 2004;

Con decreto n. 36265 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pulintec servizi S.r.l., Società a responsabilità limitata, con sede in Collegno (Torino), unità di Bairo (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005;

Con decreto n. 36267 del 9 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Larix S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli per il periodo dal 17 febbraio 2005 al 16 febbraio 2006.

05A06727

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Dorom»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 321 dell'8 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROMAZEPAM DOROM, nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Richard, 7, c.a.p. 20143, codice fiscale 09300200152.

Confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 035997016 (in base 10) 12BKBS (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg.

Confezione: «3 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 035997028 (in base 10) 12BKC4 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 035997030 (in base 10) 12BKC6 (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 3,77 mg; edetato disodico 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035647, relativo al farmaco «Brixopan» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035997016 (in base 10) 12BKBS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035997028 (in base 10) 12BKC4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035997030 (in base 10) 12BKC6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035997016 «1,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035997028 «3 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035997030 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gladio»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 340 del 16 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLADIO, anche nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto (Pisa), via Meucci, 36, c.a.p. 56014, codice fiscale 05200381001.

Confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

A.I.C. n. 031220066 (in base 10) 0XSSC2 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori finali:

Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL stabilimento sito in Barcellona (Spagna), C/Trabajo S/N - San Just Desvern (produzione completa);

Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL stabilimento sito in Barcellona (Spagna), Ctra. Nacional II km 593 Sant Andreu de la Barca (produzione completa).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: aceclofenac 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 89,2 mg; croscarmellosa sodica 6,6 mg; gliceril palmitostearato 2,6 mg; povidone 6,6 mg; sepifilm 752 bianco 9 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di malattie osteo-articolari croniche quali:

osteoartrosi, artrite reumatoide spondilite anchilosante e di reumatismi extra articolari quali:

periartriti, tendiniti, borsiti, entesiti.

Trattamento degli stati dolorosi acuti di differente eziologia quali sciatalgie, lombalgie, mialgie, dismenorrea primaria, dolore conseguente a traumi di varia natura e odontalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 031220066 (in base 10) 0XSSC2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031220066 «100 mg compresse rivestite» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kafenac»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 341 del 16 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KAFENAC, anche nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vespucci, 2, c.a.p. 20124, codice fiscale 06037901003.

Confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

A.I.C. n. 031842065 (in base 10) 0YCRSK (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori finali:

Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL stabilimento sito in Barcellona (Spagna), C/Trabajo S/N - San Just Desvern (produzione completa);

Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL stabilimento sito in Barcellona (Spagna), Ctra. Nacional II km 593 Sant Andreu de la Barca (produzione completa).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: aceclofenac 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 89,2 mg; croscarmellosa sodica 6,6 mg; gliceril palmitostearato 2,6 mg; povidone 6,6 mg; sepifilm 752 bianco 9 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di malattie osteo-articolari croniche quali: osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e di reumatismi extra articolari quali: periartriti, tendiniti, borsiti, entesiti.

Trattamento degli stati dolorosi acuti di differente eziologia quali sciatalgie, lombalgie, mialgie, dismenorrea primaria, dolore conseguente a traumi di varia natura e odontalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 031842065 (in base 10) 0YCRSK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031842065 «100 mg compresse rivestite» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cicatrene»

Estratto determinazione A.I.C. n. 458 del 20 giugno 2005

Medicinale: CICATRENE.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156, km 50, cap 04010, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: 7. c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti - Modifica Standard-Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata ad effettuare parte del processo produttivo del prodotto finito, in particolar modo la fase di micronizzazione degli amminoacidi glicina ed L - cisteina anche presso l'Officina: IMS S.r.l., via Venezia Giulia n. 23 - 20157 Milano.

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 014160081 - polvere 15 g;

a: A.I.C. n. 014160081 - «polvere cutanea» 1 flacone da 15 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lovinacor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 346 del 22 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LOVINACOR, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 20 compresse, «20 mg compresse» 20 compresse, «40 mg compresse» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione, 5, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 04472830159.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035615018 (in base 10) 11YW9B (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 10 mg;

eccipienti: lattosio 33,8 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; amido pregelatinizzato 13 mg; olio di ricino idrogenato 1,68 mg; magnesio stearato 1,2 mg; sodio amido glicolato 0,3 mg; butilidrossianisolo 0,02 mg.

confezione: «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035615020 (in base 10) 11YW9D (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio n. 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio 67,6 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; amido pregelatinizzato 26 mg; olio di ricino idrogenato 3,36 mg; magnesio stearato 2,4 mg; sodio amido glicolato 0,6 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg.

confezione: «40 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 035615032 (in base 10) 11YW9S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a.- 22036; Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio 135,2 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido pregelatinizzato 52 mg; olio di ricino idrogenato 6,72 mg; magnesio stearato 4,8 mg; sodio amido glicolato 1,2 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e IIb) quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata;

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl);

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035615018 - «10 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: A.I.C. n. 035615020 - «20 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,30 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 17,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035615032 - «40 mg compresse» 10 compresse;

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,15 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,50 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 035615020 - «20 mg compresse» 20 compresse e A.I.C. n. 035615032 - «40 mg compresse» 10 compresse si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035615018 - «10 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035615020 - «20 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035615032 - «40 mg compresse» 10 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06878

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavacor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 347 del 22 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TAVACOR nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 20 compresse, «20 mg compresse» 20 compresse, «40 mg compresse» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano, 14, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00274990100.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035623014 (in base 10) 11Z436 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 10 mg;

eccipienti: lattosio 33,8 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; amido pregelatinizzato 13 mg; olio di ricino idrogenato 1,68 mg; magnesio stearato 1,2 mg; sodio amido glicolato 0,3 mg; butilidrossianisolo 0,02 mg;

confezione: «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035623026 (in base 10) 11Z43L (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como),via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio 67,6 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; amido pregelatinizzato 26 mg; olio di ricino idrogenato 3,36 mg; magnesio stearato 2,4 mg; sodio amido glicolato 0,6 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg;

confezione: «40 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 035623038 (in base 10) 11Z43Y (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo) via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio 135,2 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido pregelatinizzato 52 mg; olio di ricino idrogenato 6,72 mg; magnesio stearato 4,8 mg; sodio amido glicolato 1,2 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e IIb) quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata;

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl);

ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035623014 - «10 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 035623026 - «20 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,00.

confezione: A.I.C. n. 035623038 - «40 mg compresse» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,50.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 035623026 - «20 mg compresse» 20 compresse e A.I.C. n. 035623038 - «40 mg compresse» 10 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035623014 - «10 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035623026 - «20 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035623038 - «40 mg compresse» 10 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06879

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rextat»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 348 del 22 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: REXTAT nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 20 compresse, «20 mg compresse» 20 compresse, «40 mg compresse» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, c.a.p. 20148, Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035638016 (in base 10) 11ZLS0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 10 mg;

eccipienti: lattosio 33,8 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; amido pregelatinizzato 13 mg; olio di ricino idrogenato 1,68 mg; magnesio stearato 1,2 mg; sodio amido glicolato 0,3 mg; butilidrossianisolo 0,02 mg;

confezione: «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035638028 (in base 10) 11ZLSD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio 67,6 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; amido pregelatinizzato 26 mg; olio di ricino idrogenato 3,36 mg; magnesio stearato 2,4 mg; sodio amido glicolato 0,6 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg.

Confezione: «40 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 035638030 (in base 10) 11ZLSG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo) via Follereau n. 25 (tutte le fasi); laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio 135,2 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido pregelatinizzato 52 mg; olio di ricino idrogenato 6,72 mg; magnesio stearato 4,8 mg; sodio amido glicolato 1,2 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e IIb) quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl).

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035638016 - «10 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 035638028 - «20 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,00.

confezione: A.I.C. n. 035638030 - «40 mg compresse» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,50.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 035638028 - «20 mg compresse» 20 compresse e A.I.C. n. 035638030 - «40 mg compresse» 10 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035638016 - «10 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035638028 - «20 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035638030 - «40 mg compresse» 10 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 363 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AXID, nella forma e confezione: «100 mg/4ml soluzione per infusione» 5 fiale.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, c.a.p. 50019 - codice fiscale n. 00426150488.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «100 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale.

A.I.C. n. 035974017 (in base 10), 129UW1 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Eli Lilly Italia S.p.a., stabilimento sito in Sesto Fiorentino, via Gramsci, 731-733.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: nizatidina 100 mg;

eccipienti: acido cloridrico in quantità non maggiore di 12 mg; idrossido di sodio in quantità non maggiore di 12 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: la nizatidina iniettabile è indicata nell'ulcera gastrica, ulcera duodenale ed esofagite da reflusso come alternativa alla somministrazione orale per un uso a breve termine in pazienti che non possono assumere il farmaco per via orale.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 026616, relativo al farmaco NIZAX e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale;

A.I.C. n. 035974017 (in base 10), 129UW1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,11 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,48 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: 035974017 «100 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale - Osp 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06883

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiprovir»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 373 del 24 giugno 2005

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: IBIPROVIR, rilasciata alla società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56 - Torre 6, codice fiscale 02578030153, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili (codice A.I.C. n. 035197021) viene autorizzata la confezione: «2 mg compresse» 30 compresse divisibili (codice A.I.C. 035197033).

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «2 mg compresse» - 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035197033 (in base 10) 11L439 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Special Product's Line, S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte) e Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a, stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato mg 2,374 (pari a terazosina mg 2);

eccipienti: lattosio monoidrato 127 mg, amido di mais 9,63 mg, Polivinilpirrolidone 3,87 mg; talco 6 mg, magnesio stearato 1,126 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per:

il trattamento di ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035197033 (in base 10) 11L439 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,57.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035197033 «2 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice di A.I.C. 035197021, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fertifol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 361 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FERTIFOL, nella forma e confezione: «400 mcg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via dei Lavoratori n. 54, c.a.p. 20092 - Italia, codice fiscale n. 00244680104.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «400 mcg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 036346017 (in base 10) 12P651 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Italfarmaco S.p.a. - viale F. Testi n. 330 - 20126 Milano (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido folico 400 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 34 mg; cellulosa microcristallina 63,6 mg; carbossimetilamido sodico A 1 mg; magnesio stearato 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi primaria dei difetti dello sviluppo del tubo neurale in donne in età fertile, che stanno pianificando una gravidanza.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice n. 036345 relativo al farmaco: FOLIDEX e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036346017 - «400 mcg compresse» 28 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,47.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036346017 - «400 mcg compresse» 28 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06877

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folidex»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 362 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FOLIDEX, nella forma e confezione: «400 mcg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - c.a.p. 20126, Italia, codice fiscale n. 00737420158.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «400 mcg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 036345015 (in base 10) 12P55R (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Italfarmaco S.p.a. - viale F. Testi n. 330 - 20126 Milano (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido folico 400 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 34 mg; cellulosa microcristallina 63,6 mg; carbossimetilamido sodico A 1 mg; magnesio stearato 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi primaria dei difetti dello sviluppo del tubo neurale in donne in età fertile, che stanno pianificando una gravidanza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036345015 «400 mcg compresse» 28 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,47.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036345015 «400 mcg compresse» 28 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Nobel»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 364 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TERAZOSINA NOBEL nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili; «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 04177861004.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035795018 (in base 10) 124D2B (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Special Products Line S.r.l. - Italia, Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi); Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 126,63 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,126 mg;

confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035795020 (in base 10) 124D2D (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Special Products Line S.r.l. - Italia, Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi); Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 123,665 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg; E132 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di Terazosina sono indicate per:

il trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, relativo al medicinale attualmente denominato: «Prostatil», (A.I.C. n. 035051) e successive modificazioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035795018 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,60;

confezione: A.I.C. n. 035795020 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,90.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035795018 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035795020 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioteral»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 365 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOTERAL nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili; «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036135010 (in base 10) 12GS32 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Special Products Line S.r.l. - Italia, Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi); Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 127 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,126 mg;

confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036135022 (in base 10) 12GS3G (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Special Products Line S.r.l. - Italia, Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi); Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone) Italia, Strada Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 123,90 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg; E132 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di Terazosina sono indicate per:

il trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, relativo al medicinale attualmente denominato «Prostatil» (A.I.C. n. 035051) e successive modificazioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036135010 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,60;

confezione: A.I.C. n. 036135022 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,90.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036135010 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036135022 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06875

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dizatec»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 366 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DIZATEC» nelle forme e confezioni: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 2 g.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Della Monica - 84083, Italia, codice fiscale n. 03696500655.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036460020 (in base 10) 12SPHN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in Grecia, K. Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml;

confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036460032 (in base 10) 12SPJ0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in Grecia, K. Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

A.I.C. n. 036460044 (in base 10) 12SPJD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in Grecia, K. Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 233 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «DIZATEC» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036460020 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,22;

confezione: A.I.C. n. 036460032 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,38;

confezione: A.I.C. n. 036460044 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07.

Condizioni e modalità d'impiego: per la confezione: A.I.C. n. 036460020 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036460020 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036460032 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036460044 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC: il codice ATC, relativo al principio attivo «ceftazidima», indicato negli stampati allegati alla presente determinazione, è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International working group for drug statistics methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06876

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cedizim»

Estratto determinazione AIC/N n. 367 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEDIZIM nelle forme e confezioni:

«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 2 g.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, cap. 84083, Italia, codice fiscale 02732270653.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml: A.I.C. n. 036459016 (in base 10), 12SNJ8 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in Grecia, K. Paleologou & Perikleous 27 – Halandri - Atene (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefstazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml;

confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml: AIC n. 036459028 (in base 10), 12SNJN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in Grecia, K. Paleologou & Perikleous 27 – Halandri - Atene (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione « 1 flacone polvere AIC n. 036459030 (in base 10), 12SNJQ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in Grecia, K. Paleologou & Perikleous 27 – Halandri - Atene (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 233 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «Cedizim» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036459016 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabiiità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,22;

confezione: A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,38;

confezione: A.I.C. n. 036459030 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07.

Condizioni e modalità d'impiego: per la confezione: A.I.C. n. 036459016 - « 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036459016 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036459030 «2 g polvere per soluzione per infusione»1 flacone polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC.: il codice ATC, relativo al principio attivo «ceftazidima», indicato negli stampati allegati alla presente determinazione, è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International working group for drug statistics methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06870

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster»

Estratto determinazione AIC/N n. 368 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TOPSTER anche nella forma e confezione: «3 mg supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C: Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8, cap 20100, Italia, codice fiscale 03428610152;

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «3 mg supposte» 10 supposte: A.I.C. n. 031115025 (in base 10), 0XPKSK (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l.-29100 Piacenza - Stradone Farnese, 118 (tutte le fasi);

composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 3 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: proctosigmoidite ulcerosa in fase di primo attacco o di riacutizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 031115025 «3 mg supposte» 10 supposte.

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,88.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031115025 «3 mg supposte» 10 supposte - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vellutan»

Estratto determinazione A.I.C. n. 369 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VELLUTAN anche nella forma e confezione: «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36 - c.a.p. 56014, Italia, codice fiscale n. 05200381001.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml - A.I.C. n. 031494026 (in base 10), 0Y13WB (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione cutanea;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

produttore e controllore finale: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG - 21465 Reinbek (Germany), Scholtzstraße, 3 (tutte le fasi);

Composizione: 1 grammo di emulsione cutanea contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg, pari a tacalcitolo mcg 4;

eccipienti: acqua depurata; paraffina liquida leggera; glicole propilenico; trigliceridi saturi a catena media; ottildodecanolo; macrogol (21) stearile etere; diisopropil adipato; fenossietanolo; sodio fosfato dibasico dodecaidrato; gomma xantana; potassio fosfato monobasico; disodio edetato; dodecil gallato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare del cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 031494026 - «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,09.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 031494026 - «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06872

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlapsor»

Estratto determinazione AIC/N n. 370 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TICLAPSOR anche nella forma e confezione: «4 mcg/g emulsione cutanea», flacone con erogatore 20 ml;

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36, cap. 56014, Italia, codice fiscale 05200381001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

Confezione: «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml - A.I.C. n. 034834022 (in base 10), 1171M6 (in base 32);

Forma farmaceutica: emulsione cutanea;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG - 21465 Reinbek (Germany), Scholtzstraße, 3 (tutte le fasi);

Composizione: un grammo di emulsione cutanea contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg, pari a tacalcitolo mcg 4;

eccipienti: acqua depurata; paraffina liquida leggera; glicole propilenico; trigliceridi saturi a catena media; ottildodecanolo; macrogol (21) stearile etere; diisopropil adipato; fenossietanolo; sodio fosfato dibasico dodecaidrato; gomma xantana; potassio fosfato monobasico; disodio edetato; dodecil gallato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare del cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della rimborsabilià:

confezione: A.I.C. n. 034834022 «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,09.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 034834022 «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06866

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolorfen»

Estratto determinazione AIC/N n. 371 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOLORFEN, nella forma e confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 6 fiale da 2 ml;

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo De' Bacchettoni n. 3, cap. 51100, codice fiscale 01239960477.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 6 fiale da 2 ml: A.I.C. n. 035357021 (in base 10), 11R0BX (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Special product's line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), Via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo terminale);

Composizione: una fiala di soluzione contiene:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: arginina 91,5 mg; alcool benzilico 50 mg; acido citrico monoidrato 6,4 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 2 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto, in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 6 fiale da 2 ml: A.I.C. n. 035357021 (in base 10), 11R0BX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,00.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035357021 «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 6 fiale da 2 ml - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06867

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabesato mesilato IBI»

Estratto determinazione AIC/N n. 372 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GABESATO MESILATO IBI nella forma e confezione: «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione», 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56 - Torre 6, cap. 20134, codice fiscale 02578030153.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml: A.I.C. n. 035969017 (in base 10), 129PZT (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

produttori: Pharminvest S.p.a., stabilimento sito in Milano, via Noto n. 7 (produzione e confezionamento del flaconcino polvere); Istituto biochimico italiano G. Lorenzini S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 2 (produzione e confezionamento primario della fiala solvente); Istituto biochimico italiano G. Loren-

zini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 2 (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti, specialità finita);

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: gabesato mesilato 100 mg;

Ogni fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: pancreatite acuta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 035969017 (in base 10), 129PZT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,95;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035969017 «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06868

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, con determinazione del segretario generale n. 127 del 22 giugno 2005.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
95-VC	Ori e Gemme di Aureli Sara	Vercelli

05A06668

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 20 dicembre 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.: Piano delle priorità degli investimenti (PPI) - Edizione aprile 2004. (Deliberazione n. 91/2004).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, prima colonna, punto 4.1, dove è scritto: «... delle risorse previste a tal fine nello schema di *30 addendum* al Contratto di programma con RFI.», leggasi: «... delle risorse previste a tal fine nello schema di *3º addendum* al Contratto di programma con RFI.».

05A06843

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501158/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00